

ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL ANINSEI 2002-2005 SULL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Le OO.SS. FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, e l'ANINSEI, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dalla legge 19 luglio 1997 n. 196 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.

Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie:

- a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare le vigenti discipline legale e contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

Fermo restando quanto in Premessa, le Parti concordano di integrare e modificare il testo del vigente CCNL relativamente all'apprendistato.

1) Assunzione

A modifica di quanto previsto dall'**art. 22.1 parte prima** CCNL ANINSEI 2002-2005 vigente, le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo VI del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

2) Percentuale di conferma.

Le istituzioni scolastiche non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

3) Durata del rapporto di apprendistato

A modifica dell'**art. 22.4** del CCNL ANINSEI 2002-2005 vigente, fermo restando che il contratto di apprendistato professionalizzante si applica esclusivamente al personale dell'Area prima del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 5 parte

seconda del citato CCNL, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

livello primo: 24 mesi;

livello secondo: 36 mesi;

livello terzo: 36 mesi

livello quarto: 48 mesi

Le Parti si danno atto che, come già in precedenza rilevato, la duplicata presenza nel testo contrattuale, nell'Area prima, di educatrici e educatori di asilo nido è dovuta ad un refuso in quanto tale figura professionale appartiene all'area seconda della docenza, livello terzo, di cui all'art. 5 del CCNL.

4) Formazione: contenuti

Per la formazione degli apprendisti le istituzioni scolastiche faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dall'ISFOL in attesa di una definizione specifica in occasione del rinnovo del CCNL.

Le attività formative, esterne ed interne, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.

5) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla normativa vigente e al CCNL ANINSEI 2002-2005.

6) Decorrenza

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione

Roma, 16 settembre 2005

Letto, approvato e sottoscritto.

ANINSEI
CONFSAL

FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA - SNALS